

# **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

## **INDICE**

### **CAPITOLO I° - DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art.1 Ambito di applicazione.
- Art.2 Obiettivi in materia di commercio su aree pubbliche.
- Art.3 Gestione mercati e fiere.
- Art.4 Oneri, TOSAP, Tariffe, Diritti Fiera.
- Art.5 Durata delle autorizzazioni e concessioni nei mercati e nelle fiere e nei posteggi isolati.
- Art.6 Competenze all'adozione dei provvedimenti.

### **CAPITOLO II° - COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE**

- Art.7 Autorizzazioni/scia per il commercio in forma itinerante e esercizio dell'attività.
- Art.8 Rilascio, subentro, reintestazione, modifica settore merceologico, sospensione, cessazione dell'autorizzazione/scia di tipo B

### **CAPITOLO III° - ALTRE FORME DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

- Art.9 Disposizioni riguardanti le autorizzazioni temporanee.
- Art.10 Attività su aree private.
- art.11 Posteggi isolati.
- Art.12 Attività nelle stazioni e nelle autostrade.
- Art.13 Attività nelle aree limitrofe agli stadi, ai palazzetti dello sport, alle fiere.
- Art.14 Attività in grandi e medie strutture di vendita nei centri commerciali.

### **CAPITOLO IV° - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE AREE DESTINATE ALLE FIERE ED INIZIATIVE ANALOGHE E DISCIPLINA DEI MERCATI**

- Art.15 Classificazione dei mercati.
- Art.16 Criteri da seguire per l'istituzione dei mercati.
- Art.17 Criteri e modalità di assegnazione dei posteggi nei nuovi mercati, dei posteggi liberi nei mercati esistenti per ristrutturazione parziale o totale del mercato.
- Art 18 Subentro, sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione.
- Art 19 Criteri di assegnazione dei posteggi liberi di spunta nei mercati (per assenza del titolare nel giorno di mercato)
- Art.20 Scambio consensuale dei posteggi, ampliamento posteggi, automarket,

miglioramento.

Art.21 Disciplina di utilizzo delle aree mercatali.

Art.22 Rilevazione dei mercati, dei isolati e delle fiere.

## **CAPITOLO V° - DISCIPLINA GENERALE DELLE FIERE**

Art.23 Classificazione delle fiere e delle manifestazioni commerciali a carattere straordinario e fiera promozionale.

Art.24 Fiere esistente di San Nicola

Art.25.Esercizio delle attività su posteggio nelle fiere.

Art.26 Autorizzazione, subentro, reintestazione, revoca e miglioramento.

Art.27 Registro delle presenze e assegnazioni posteggi liberi.

## **CAPITOLO VI° - MERCATO DELL'USATO, DELL'ANTIQUARIATO E DEL COLLEZIONISMO**

Art.28 Disciplina del mercato dell'antiquariato.

Art.29 Nuove istituzioni di mercato dell'usato, dell'antiquariato e del collezionismo e mercatini degli hobbisti.

Art.30 Assegnazione dei posteggi.

Art.31 Rilevazione e disciplina mercati antiquariati esistenti.

## **CAPITOLO VII° - MERCATINI TEMPORANEI**

Art.33 Istituzione dei mercati temporanei.

Art.33 Assegnazione dei posteggi temporanei.

Art.34 Affidamento della gestione dei mercatini.

## **CAPITOLO VIII° - DISPOSIZIONI FINALI**

Art.35 Delega all'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche.

Art.36 Sanzioni.

## **CAPITOLO I° - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE**

Per commercio su aree pubbliche si intende l'attività di vendita di merci al dettaglio somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità attrezzate o meno coperte e scoperte.

Il presente regolamento emanato in attuazione della Legge Regionale n. 27/2009 e successive modifiche e al regolamento regionale approvato con DGR n. 1043 del 30/11/2015 e direttive del D.lgs. 59/2010 art.70 comma 5, "Direttive Bolkestein" (Dir. 2006/123/CE), stabilisce i criteri, le modalità di sviluppo e di esercizio del commercio su aree pubbliche e le procedure relative alle autorizzazioni e alle relative comunicazioni.

### **ART. 2 OBIETTIVI IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

1. In materia di commercio su aree pubbliche vengono perseguiti i seguenti obiettivi:

- a) favorire la realizzazione della rete distributiva del commercio su aree pubbliche che assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità dei servizi da rendere al consumatore promuovendo al contempo anche l'incontro diretto tra produttori e consumatori;
- b) assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, garantendo un equilibrio ed armonico sviluppo delle diverse tipologie distributive. Promuovere nell'ambito della tipologia distributiva del settore alimentare e prodotti ortofrutticoli, la commercializzazione del prodotto biologico e del territorio;
- c) rendere compatibile l'impatto territoriale ed ambientale delle aree mercatali ed ambientali e fieristiche con particolare riguardo alla mobilità, traffico e all'inquinamento;
- d) valorizzare la funzione commerciale al fine di assicurare un servizio anche nelle zone e nei quartieri non sufficientemente serviti dalle strutture commerciali esistenti;
- e) favorire le zone in via di espansione;
- f) salvaguardare e riqualificare il centro storico e la zona mare anche attraverso la valorizzazione delle varie forme di commercio su aree pubbliche nel rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale;
- g) salvaguardare e riqualificare la rete distributiva esistente dotando le aree mercatali di servizi, di adeguati impianti per l'allacciamento alla rete idrica e fognaria ed elettrica in conformità alle vigenti norme igienico-sanitarie;
- h) favorire l'individuazione di aree pubbliche o private, delle quali il Comune ne abbia disponibilità concesse con atto pubblico, coperte e scoperte, che consenta uno sviluppo dei mercati evitando il congestionamento del traffico e della viabilità cittadina;

i) assicurare che l'individuazione delle nuove aree destinate al commercio su aree pubbliche sia strettamente correlato all'incremento demografico, alla propensione al consumo ed all'offerta commerciale esistente;

l) localizzare le nuove aree mercatali e fieristiche in modo da consentire: un facile accesso ai consumatori; sufficienti spazi di parcheggio; il minimo disagio alla popolazione residente;

2. Nell'individuazione delle nuove aree per mercati e fiere devono essere rispettati:

- le previsioni dei vigenti strumenti urbanistici;
- i vincoli per determinate zone, previsti dal Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali, a tutela dei valori storici, artistici ed ambientali;
- le limitazioni ed i vincoli imposti per motivi di polizia stradale, igienico sanitari o di pubblico interesse in genere;
- le limitazioni o i divieti previsti nel regolamento di polizia urbana;
- le caratteristiche socio-economiche del territorio;
- la densità della rete distributiva in atto e delle presumibili capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante.

### **ART.3 GESTIONE MERCATI E FIERE**

I mercati e le fiere sono gestiti dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato. Il Comune può affidare la gestione a soggetti terzi a condizione che l'ingresso di tali soggetti sia volto a tutelare e migliorare le condizioni degli operatori commerciali e a qualificarne la gestione, senza ulteriori aggravii di spesa e di oneri non motivati, nel rispetto delle leggi vigenti e mantenendo le funzioni amministrative in capo all'amministrazione comunale. Il Comune di Pesaro ha stipulato un contratto di gestione con Pesaro

Parcheggi Spa per la gestione del mercato settimanale cittadino, mensile e dei mercati rionali, della Fiera dell'Antiquariato e della Fiera di San Nicola. I nuovi mercati e i mercatini temporanei, potranno essere dati in gestione a terzi se l'Amministrazione lo riterrà opportuno, secondo le norme di leggi vigenti.

### **ART.4 ONERI, TOSAP, TARIFFE, DIRITTI FIERA**

Gli oneri dovuti al Comune per l'uso del suolo è stabilito con apposito atto deliberativo. Il mancato pagamento degli oneri e della relativa tassa di occupazione suolo pubblico comporta l'avvio della procedura di riscossione coattiva e la sospensione del posteggio fino ad assolvimento del pagamento e, per gli spuntisti, la sospensione dalla partecipazione alla spunta.

La partecipazione alle fiere e ai mercatini temporanei è soggetta alla tassa di concessione suolo pubblico e al pagamento di tariffe o diritti di partecipazione stabiliti con delibera di Giunta Comunale.

L'attività del commercio su aree, sia itinerante che su posteggio, è subordinata

alla sussistenza della regolarità contributiva dell'impresa. Dovranno essere seguite le modalità di accertamento disposte dalla normativa, specificando che l'Amministrazione informerà annualmente gli operatori commerciali su dette modalità.

#### **ART.5 DURATA DELLE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI NEI MERCATI E NELLE FIERE E NEI POSTEGGI ISOLATI.**

1. La durata delle concessione di posteggio nei mercati, nelle fiere e nei posteggi isolati è di anni 12 (dodici), in riferimento a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 38 ter della L.R. 10/11/2009 n.27, tenuto conto di quanto previsto al punto 1 dell'intesa relativa ai criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione dei posteggi su aree pubbliche sancita il 2 luglio 2012 dalla Conferenza unificata di cui al D.lgs. 28 agosto 1997 n. 281, e successive modifiche e aggiornamenti.

2. Nel caso in cui l'area su cui si insite il posteggio non sia di proprietà comunale, la durata della relativa concessione e autorizzazione è vincolata alla concreta disponibilità dell'area da parte del Comune.

3. Le autorizzazioni rilasciate dal Comune per l'esercizio del commercio su aree pubbliche appartenenti al demanio di altri enti hanno validità per la durata della relativa concessione rilasciata dall'ente proprietario dell'area.

4. Per le fiere promozionali e le manifestazioni commerciali a carattere straordinario la durata delle autorizzazioni e delle relative concessioni di posteggio è rispettivamente pari a quella prevista dal bando di assegnazione e dal progetto deliberato dal Comune.

#### **ART. 6 COMPETENZE ALL'ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI**

1. Si stabilisce che i provvedimenti di modifica temporanei o di modesta entità riguardanti fiere e mercati non costituiscono attività di programmazione, ma riguardano l'attività di attuazione e di gestione corrente. Le modifiche temporanee dell'attività di commercio su aree pubbliche e le modifiche di modesta entità, potranno essere adottate con delibera di Giunta o con specifico provvedimento del Servizio competente a seconda dei casi.

2. Costituiscono modifiche di modesta entità anche le modifiche definitive che interessano non oltre il 40 % dei posteggi nel mercato o nella fiera. In tali casi la competenza all'adozione del provvedimento è demandata alla Giunta.

3. Compete alla Giunta inoltre l'eventuale modifica della localizzazione dei posteggi isolati, l'istituzione dei mercatini temporanei e sperimentali, l'individuazione delle modalità di esercizio del commercio nei posteggi isolati, il trasferimento per cause forza maggiore e le modalità di esercizio dei posteggi stagionali. Nel caso di trasferimento parziale del mercato o della fiera e fino ad un massimo del 40% dei posteggi, Il Comune con atto di Giunta individua ulteriori aree da destinare ai soggetti che operano nella zona oggetto di trasferimento, la riassegnazione verrà effettuata ai sensi dell'art. 36 comma 3

della L.R. n. 27/2009.

4. Gli orari di svolgimento dei mercati e del commercio su aree pubbliche sotto le varie forme vengono stabiliti con appositi provvedimenti dall'Amministrazione Comunale, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

## **CAPITOLO II° - COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE**

### **ART.7 AUTORIZZAZIONI/SCIA PER IL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE e ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'**

1. Ai sensi dell'art. 42 della L.R. n. 27/2009 e dell'art. 6 del Regolamento Regionale n.8 del 2015 e successive modifiche, l'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere iniziata a seguito di titolo autorizzatorio o di presentazione al SUAP competente per territorio nel quale l'esercente intende avviare l'attività, di specifica SCIA.

Il titolo autorizzatorio/SCIA abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trova per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento e svago, all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche dove la tipologia di vendita non è espressamente vietata, alla partecipazione di mercati e fiere.

Possono svolgere l'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante su tutto il territorio nazionale e nelle zone indicate dai rispettivi Comuni, tutti i titolari di autorizzazione amministrativa di tipo A e B.

2. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto con mezzi mobili e con soste limitate al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita. In ogni caso il tempo di sosta non può superare sessanta minuti. Decorso tale periodo l'operatore deve allontanarsi di almeno 500 mt. e non può rioccupare la stessa area nell'arco della giornata.

La sosta è consentita a condizione che sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.

E' vietata in ogni caso la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione di merce esternamente al mezzo mobile.

3. Il commercio in forma itinerante è vietato nelle Aree 1 e 2 e nelle Strade/Vie così come individuate nell'elaborato planimetrico allegato:

- **Area 1** delimitata dalle Strade/Vie, sia lato destro che sinistro:  
Strada della Vallugola (proseguendo fino al mare), Strada della Romagna, Via Santa Maria delle Fabbrecce, Strada Statale Adriatica, Via Milano, Via Ponchielli, Via Solferino, Via Goito, Via Lubiana, Via Lungo Genica, Via Sandro Pertini, Strada Pantano Castagni, Via Pantano, Strada Carloni, Via Guerrini, Via Lombroso, Strada Panoramica Ardizio (proseguendo fino al mare).
- **Area 2** delimitata dalle Strade/Vie sia lato destro che sinistro:  
Via degli Abeti, Via Gagarin, Via Grande Torino, P.le Martiri di Kindu, Via

- Furiassi, Via Bedosti, Strada degli Olmi.
- **Strade/Vie** sia lato destro che sinistro:
  - Strada Montefeltro;
  - Via Gagarin;
  - Via Mondini;
  - Strada Timavo;
  - Via Sandro Pertini;
  - Strada Pantano Castagni;
  - Via Paganini;
  - Via Guido D'Arezzo;
  - Via Solferino;
  - Strada dei Cacciatori;
  - Strada Borgheria;
  - Strada della Fabbreccia;
  - Via Fastiggi;
  - Via dei Canonici;
  - Strada dei Condotti;
  - Strada Pantano Castagni;
  - Via delle Regioni.

E' vietato, inoltre, in un raggio di cinquecento metri dagli ingressi delle aree mercatali nelle giornate di mercato e delle fiere, da posteggi istituiti o autorizzati o inseriti nell'ambito di manifestazioni.

In ogni caso il commercio di cui sopra non è consentito sui marciapiedi, sulle banchine stradali e al di fuori di questi spazi, a distanza inferiore a 50 metri dagli incroci stradali non semaforizzati ed inferiore a 100 metri se semaforizzati nel rispetto delle norme vigenti.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al produttore agricolo che eserciti la vendita dei propri prodotti in forma itinerante ai sensi del D.lgs. 18 maggio 2001 n.228.

5 L'orario giornaliero per il commercio su aree pubbliche viene stabilito con ordinanza sindacale.

6 Sull'arenile il commercio ambulante è vietato ad esclusione di quelle attività del settore alimentare per le quali erano stati rilasciati i necessari nulla osta nonché inserite nell'elenco di cui alla Delibera di C.C. n. 90/2001. Detta possibilità decade con la cessazione dell'attività da parte dell'impresa ed è pertanto vietato l'eventuale subingresso dell'attività ad altra impresa.

#### **ART.8 RILASCIO, SUBENTRO, REINTESTAZIONE, MODIFICA SETTORE MERCEOLOGICO, SOSPENSIONE, CESSAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE/SCIA DI TIPO B**

Il rilascio dell'autorizzazione di tipo B (itinerante) è regolato dalla normativa regionale e regolamento d'attuazione. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda o di un ramo d'azienda, con atto tra vivi o a causa di

morte e la re-intestazione comportano il trasferimento dell'Autorizzazione amministrativa purché chi subentra posseda i requisiti morali e nel caso del settore merceologico alimentare anche i requisiti professionali previsti dalla normativa. Inoltre le imprese devono essere in regola con il DURC.

## **CAPITOLO III° - ALTRE FORME DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

### **ART.9 DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE**

1. Il Comune può rilasciare (concessioni) autorizzazioni temporanee in occasioni di particolari eventi o riunioni di persone, approvate dall'Amministrazione Comunale, sentite le associazioni di categorie più rappresentative a livello regionale e le associazioni dei consumatori iscritte al registro regionale di cui all'art. 4 della L.R. 23 /06/2009 n.14.

2. I soggetti titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di tipo A o B, devono presentare la domanda in via telematica, utilizzando la modulistica approvata dalla Regione Marche, 30 giorni prima dell'evento/manifestazione. Alla domanda è allegata la documentazione prevista dall'art. 38 bis della L.R. n. 27/2009 e dall'art 6 del regolamento d'attuazione. Nella domanda l'interessato deve dichiarare, pena l'esclusione: titolo autorizzatorio, requisiti morali e professionali, settore o settori merceologici (per il settore alimentare anche la specifica tipologia merceologica), le dimensioni del mezzo, i giorni e le ore in cui intende esercitare l'attività, gli estremi del permesso di soggiorno nel caso di cittadini all'extracomunitari;

3. Nel caso di più richieste rispetto ai posteggi disponibili, le autorizzazioni vengono rilasciate sulla base dei seguenti criteri: settori merceologici compatibili con la manifestazione, diversificazione del prodotto nell'ambito dello stesso settore merceologico, ordine cronologico della domanda, anzianità della partecipazione allo stesso evento.

### **ART.10 ATTIVITA' SU AREE PRIVATE**

1. I privati non possono istituire mercati o fiere sulle aree di loro proprietà, né autorizzare l'utilizzo delle stesse ai fini di istituire un posteggio isolato.

2. Il commercio su aree pubbliche nelle forme e tipologie previste dall'art. 33 della L.R. n. 27/2009 può svolgersi esclusivamente sulle aree pubbliche e private in disponibilità del Comune indicate al comma 1 lett. a) b) c) del medesimo art.33 della Legge n. 27/2009.

3. L'assegnazione dei posteggi è effettuata con i criteri e le modalità previsti dalle disposizioni contenute dalla L.R. n. 27/2009 e regolamento d'attuazione nonché del presente regolamento.



## **ART.11 POSTEGGI ISOLATI**

1. I posteggi isolati sono ubicati in zone non individuabili come mercati e sono assegnati mediante apposito bando comunale.
2. Ai posteggi isolati si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative ai mercati contenute nella L.R. n. 27/2009 e regolamento regionale di settore comprese le procedure, i criteri e le modalità previsti per l'assegnazione dei posteggi nei mercati.
3. I posteggi isolati si distinguono in annuali e stagionali e in alimentari e non alimentari, l'eventuale trasformazione da annuale a stagionale o viceversa o del settore merceologico viene approvata dalla Giunta Comunale.
4. L'attività può avvenire mediante utilizzo di un negozio mobile di vendita, è fatto divieto di usare carrelli o altri contenitori in aggiunta al banco mobile, per il settore alimentare può essere concesso suolo pubblico come da specifico regolamento.
5. I posteggi isolati rilasciati sono elencati all'art.22 del presente Regolamento.

## **ART.12 ATTIVITA' NELLE STAZIONI E NELLE AUTOSTRADE**

1. E' vietato il commercio su aree pubbliche nelle stazioni ferroviarie, nelle stazioni di autobus di linea, nelle autostrade e negli impianti di distribuzione carburanti.
2. A coloro che esercitano l'attività su aree pubbliche nelle aree di cui al punto 1 del presente articolo abusivamente si applicano le sanzioni previste dall'art. 45 comma 3 della L.R. n. 27/2009.

## **ART.13 ATTIVITA' NELLE AREE LIMITROFE AGLI STADI, AI PALAZZETTI DELLO SPORT, ALLE FIERE**

Le attività del commercio su aree pubbliche nei pressi degli stadi, palazzetti dello sport ecc. vengono rilasciate come autorizzazioni temporanee disciplinate dall'art.7 del presente regolamento in occasioni di eventi all'interno delle strutture medesime.

## **ART.14 ATTIVITA' IN GRANDI E MEDIE STRUTTURE DI VENDITA, NEI CENTRI COMMERCIALI**

1. E' vietato istituire mercati di qualsiasi genere all'interno e all'esterno delle medie e grandi strutture di vendite (aree di passaggio e aree comuni e parcheggi).
2. In occasione di particolari eventi, manifestazioni, festività nazionali e locali di rilevanza anche per i flussi turistici e limitatamente alla durata di questi, il Comune, sentite le organizzazioni delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentativi a livello regionale, può autorizzare

mercatini sia all'interno che all'esterno delle grandi e medie strutture di vendita aventi superficie di vendita superiore a 2000 metri quadri anche operanti in forma di centro commerciale come previsto dall'art. 24 comma 2 del regolamento di attuazione DGR n. 872 /2011 della L.R. n. 27/2009.

3. La richiesta deve pervenire al Comune almeno 30 giorni prima dell'evento.

## **CAPITOLO IV° - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE AREE DESTINATE ALLE FIERE ED INIZIATIVE ANALOGHE E DISCIPLINA DEI MERCATI**

### **ART.15 CLASSIFICAZIONE DEI MERCATI**

1. Ai sensi dell'art. 33 della L.R. n. 27/2009 per mercato si intende l'area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità, composta almeno da tre posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, per la somministrazione di alimenti e bevande per l'erogazione di pubblici servizi.

2. Il mercato è stagionale quando ha una durata non inferiore a due mese e non superiore a sei.

3. Il Comune può istituire il mercato misto settore alimentare e non alimentare, con o senza posteggi riservati esclusivamente al settore alimentare, può istituire il mercato esclusivamente riservato al settore alimentare e suddividere il mercato tra i diversi settori alimentari.

4. I posteggi riservati ad un determinato settore possono essere occupati solamente dagli operatori del settore medesimo, non possono essere effettuati scambi consensuali tra i diversi settori se non specificato nella delibera di Giunta di istituzione del mercato.

5. I posteggi riservati a una specifica tipologia merceologica possono essere assegnati durante le operazioni di spunta esclusivamente agli operatori abilitati all'esercizio della vendita per quella tipologia merceologica.

6. I mercati per la vendita al dettaglio di prodotti su aree pubbliche, annuali o stagionali, sono istituiti con le procedure definite dall'art. 33 della L.R. n. 27/2009.

### **ART.16 CRITERI DA SEGUIRE PER L'ISTITUZIONE DEI MERCATI**

L'Amministrazione Comunale, sentite le Associazioni di Categoria del commercio e dei consumatori più rappresentative a livello regionale, con apposita delibera di istituzione di nuovi mercati, individua le aree e definisce i numeri dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, definisce i settori merceologici, i posti riservati ai produttori agricoli, agli automarket tenendo conto:

- acquisizione del parere dei quartieri;

- delle previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali;
- dei vincoli per determinate zone od aree urbane, previsti dal Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali, a tutela dei valori storici ed ambientali;
- delle limitazioni e dei vincoli imposti per motivi di polizia stradale, igienico-sanitari o di pubblico interesse in genere;
- delle limitazioni e dei divieti previsti nei regolamenti comunali di polizia urbana;
- delle caratteristiche socio-economiche del territorio;
- della densità della rete distributiva esistente in rapporto alla presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante.

Per i mercati sperimentali si procede con delibera Giunta Comunale.  
I mercati istituiti sono descritti all'art. 22 del presente regolamento

### **ART.17 CRITERI E MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI NEI NUOVI MERCATI, DEI POSTEGGI LIBERI NEI MERCATI ESISTENTI PER RISTRUTTURAZIONE PARZIALE O TOTALE DEL MERCATO**

1. In caso di istituzioni di nuovi mercati l'assegnazione dei posteggi avverrà come previsto dalla L.R. n. 27/2009 e dall'art. 14 e seguenti del Regolamento Regionale n. 8/2015.
2. Nel caso di ristrutturazione o trasferimento totale si applicano le norme di cui all'art. 36 della L.R. n. 27 /2009 e successive modifiche.
3. Nel caso di trasferimento o ristrutturazione parziale fino ad un massimo del 40% dei posteggi del mercato, il Comune individua aree da destinare ai soggetti che operano nella zona oggetto di trasferimento ed i posteggi verranno riassegnati secondo i criteri dettati dalla Regione Marche ed eventuali modalità concordate e approvate dai titolari di posteggi coinvolti. Possono essere individuati per il trasferimento anche posteggi resisi liberi per revoca o rinuncia.

### **ART.18 SUBENTRO, SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. Il subentro in gestione o proprietà dell'azienda o del ramo d'azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento dell'Autorizzazione/Concessione a chi subentra, purché il subentrante sia in possesso dei requisiti morali e professionali ove richiesti previsti dalla norme in vigore. Il subentro deve avvenire con atto pubblico, in caso contrario non si procederà al trasferimento dell'autorizzazione/concessione al subentrante. Non si procederà al suddetto trasferimento, oltre che nei casi previsti dalle norme vigenti, neanche in caso di morosità del cedente per mancato pagamento degli oneri comunali.

2. Il Comune sospende l'attività di commercio su aree pubbliche su posteggio nel caso in cui l'operatore non provveda al pagamento degli oneri relativi all'occupazione del suolo pubblico e del canone o altro onere di concessione, fino alla regolarizzazione dei pagamenti, comunque fino ad un massimo di sei mesi, dopo di che si procederà alla revoca della autorizzazione/concessione.
3. Nel caso in cui al cedente sia stato concesso il beneficio del pagamento rateale, il debito residuo dovrà essere preventivamente saldato in unica soluzione, in alternativa il subentrante si dovrà accollare le rate residue.
4. Il subentrante comunica con SCIA al Comune e alla CCIAA il subentro, in caso di subentro per affitto d'azienda gli oneri comprensivi della TOSAP saranno a carico del subentrante. In caso di mancato pagamento degli oneri relativi al posteggio da parte del subentrante la norma prevede la revoca del posteggio, nel caso specifico di affitto d'azienda il titolare del posteggio può sanare il pagamento degli oneri per evitare la revoca della concessione. Al termine dell'affitto d'azienda il titolare della concessione/autorizzazione deve chiederne la reintestazione.
5. L'attività di commercio su posteggio può essere sospesa, su richiesta dell'interessato, per un periodo massimo di un anno. Per comprovata necessità il Comune può concedere ulteriori sei mesi.
6. L'autorizzazione/concessione di posteggio è revocata per mancato utilizzo in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, corrispondenti nel caso di mercato settimanale a 16 assenze annue mentre nel caso di mercato mensile a n. 4 assenze annue, salvo casi di assenza per malattia, gravidanza o legata a permessi di cui alla legge 5 febbraio 1992 n.104. L'autorizzazione viene revocata anche nel caso di perdita dei requisiti morali e professionali, ove richiesti.
8. Le assenze dei titolari di posteggio per malattia o per gravidanza o legata ai casi di cui alla Legge n. 104/1992 non vengono computata ai fini della revoca ma deve essere inviata agli uffici del servizio attività economiche documentazione giustificativa entro dieci giorni dall'assenza. La mancata comunicazione entro i termini di cui sopra, non verrà presa in considerazione e pertanto la mancata presenza sul posteggio verrà computata come assenza.
9. Non sono computate le assenze dovute a maltempo, quando le condizioni meteorologiche vengono attestate dal personale addetto ai mercati.
10. L'autorizzazione al commercio su aree pubbliche su posteggio (mercati annuali e stagionali, posteggi isolati) può essere revocata per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il comune ai sensi dell'art. 40 della L.R. n 27/2009 e regolamento di attuazione.

#### **ART.19 CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI LIBERI DI SPUNTA NEI MERCATI (PER ASSENZA DEL TITOLARE NEL GIORNO DI MERCATO)**

1. Modalità di rilevazione e registrazione delle presenze: la rilevazione delle

presenze nel mercato viene effettuata entro l'inizio dell'orario di vendita fissato con apposita ordinanza. I posteggi liberi per assenza del concessionario di posteggio vengono assegnati alla "spunta".

2. Assegnazione dei posteggi liberi di spunta: Il Comune predispone una graduatoria degli operatori del commercio su aree pubbliche che hanno inoltrato richiesta per partecipare alla spunta su apposito modulo. L'operatore commerciale, qualora sia titolare di più di una autorizzazione, deve presentare ai fini della registrazione della presenza per la spunta una sola autorizzazione. A parità di presenze sul mercato si valuta l'anzianità di inizio attività di commercio su aree pubbliche, attestata dal registro delle imprese. Non è ammesso a partecipare alla spunta, l'operatore già titolare di un posteggio sul mercato con lo stesso titolo autorizzatorio. L'operatore assegnatario del posteggio alla spunta nel caso in cui non occupi il posteggio assegnato perde il diritto alla presenza. E' vietato occupare i posteggi, anche con il solo automezzo, prima dell'assegnazione del posteggio. In caso di condizione di atmosferiche avverse, il funzionario addetto al mercato non procede all'assegnazione dei posteggi agli spuntisti, in questo caso viene assegnata solo la presenza, mentre ai titolari di posteggio non viene computata l'assenza.

3. L'operatore commerciale o produttore, assegnatario di posteggio di spunta nel mercato deve versare gli oneri previsti per l'occupazione del posteggio secondo le modalità previste. Il mancato pagamento degli stessi comporta la decadenza del diritto di poter partecipare all'assegnazione dei posteggi liberi con la procedura della "spunta". L'operatore commerciale o produttore iscritto in graduatoria che risulta assente per un intero anno solare viene eliminato dalla graduatoria.

4. Nel caso in cui all'interno del mercato dovessero risultare liberi più del 20% dei posteggi per assenza dei titolari, i concessionari che si vengono a trovare "isolati" per assenza dei colleghi possono spostarsi e occupare i posteggi liberi. Gli spostamenti dovranno comunque avvenire prima della "spunta" e all'interno della stessa zona nel caso di mercati suddivisi per zone (zona azzurra, zona gialla ecc.).

I titolari dei posteggi che vorranno usufruire di tale possibilità, si dovranno recare presso l'ufficio mercato, prima dell'assegnazione dei posteggi per "spunta".

Il funzionario verificherà preliminarmente che ricorrono le condizioni di cui sopra e, nel caso di più richieste, approverà lo spostamento previa predisposizione di apposita graduatoria redatta prendendo a riferimento il criterio dell'anzianità di iscrizione alla CCIAA.

Terminate le procedure sopra descritte potranno avvenire gli spostamenti autorizzati.

## **ART.20 SCAMBIO CONSENSUALE DEI POSTEGGI, AMPLIAMENTO POSTEGGI, AUTOMARKET, MIGLIORAMENTO**

1. Le domande di scambio consensuale di posteggi all'interno dello stesso mercato sono accoglibili quando non contrastino con la normativa in vigore. Le domande devono essere presentate al Comune sede di mercato a firma congiunta di entrambi i titolari dei posteggi interessati, allegando scrittura privata.

2. L'ampliamento del posteggio può essere richiesto nei mercati ove non esistono misure di posteggi "standard" approvati con atto amministrativo e vi siano le condizioni valutate dal servizio commercio per concederne l'ampliamento. Il titolare di posteggio su mercati istituiti che intenda acquistare un automarket deve prima verificare, con il servizio commercio, la possibilità di ampliamento del posteggio stesso. Nel caso in cui il posteggio dedicato ad automarket venga acquistato o affittato ad un soggetto con mezzo non definito automarket, il soggetto subentrante non avrà diritto alle stesse dimensioni.

3. I posteggi resisi liberi per rinuncia o revoca possono essere assegnati per miglioramento agli operatori già titolari di posteggio tramite bando ai sensi dell'art. 17 del regolamento DGR. n. 1043/2015 in attuazione della L.R. n. 27/2009.

## **ART. 21 DISCIPLINA DI UTILIZZO DELLE AREE MERCATALI**

1. Ai sensi dell'art.38 ter comma 4 della L.R. n. 27/2009 nell'ambito dello stesso mercato nessun operatore può essere titolare o possessore di più di due concessioni di posteggi nello stesso settore nel caso in cui il numero complessivo di posteggi nel mercato sia inferiore o uguale a 100. Nel caso in cui sia superiore a 100 uno stesso soggetto può essere titolare o possessore di un numero massimo di n.3 concessioni di posteggio.

2. Per tutte le aree mercatali valgono le seguenti prescrizioni:

- i posteggi devono essere utilizzati rispettando la tipologia merceologia cui sono destinati o comunque per la vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico di cui all'autorizzazione in possesso dell'operatore;
- il mezzo deve occupare insieme al banco di vendita l'area di posteggio assegnata e non può essere parcheggiato altrove, ad eccezione dei posteggi di ridotta dimensione presenti nel mercato mensile cittadino. L'uso del posteggio senza mezzi verrà valutato e autorizzato dall'ufficio competente;
- le merci devono essere esposte solo sui banchi di vendita aventi un'altezza minima dal suolo prevista dalle vigenti norme in materia di requisiti igienico-sanitari nel caso di prodotti alimentari e di 50 cm. per gli altri generi. Solamente per le calzature, articoli da ferramenta, articoli per l'arredamento, piante, fiori, quadri e articoli casalinghi è consentito di posare a terra la merce in vendita;
- gli operatori non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella assegnata;

- è vietato occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni destinati al regolare e sicuro funzionamento dell'area mercatale e alla sua agevole frequentazione, quali quelli fra posteggio e posteggio e quelli riservati al transito e circolazione pedonale o veicolare. Le tende di protezione al banco di vendita debbono essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a mt.2,20. La merce esposta non può superare, in alcun modo, la superficie espressamente assegnata;
- la tenda di protezione al banco di vendita non devono intralciare l'esercizio di vendita attiguo o i passaggi destinati al pubblico;
- l'esposizione delle merci, effettuata appendendo le stesse alle tende di copertura non deve ostacolare la visione dei banchi limitrofi, in ogni caso deve rispettare il decoro;
- gli operatori devono mantenere i banchi di vendita in buona e decorosa efficienza con le merci convenientemente esposte e non devono ingombrare gli spazi tra banco e banco;
- gli operatori devono esporre il cartello assegnato dall' ufficio comunale indicate il numero di posteggio ed il nominativo;
- al termine del mercato il titolare di posteggio dovrà lasciare il posteggio pulito depositando in appositi sacchi i rifiuti, al fine di facilitare la raccolta degli stessi da parte della ditta autorizzata;
- è vietato l'uso di qualsiasi apparecchio per l'amplificazione e la diffusione dei suoni.

## 2. E' vietato altresì:

- occupare il posteggio ed effettuare le vendite nelle ore eccedenti l'orario stabilito dall'ordinanza sindacale ;
- lasciare il posteggio prima dell'orario stabilito dall'ordinanza sindacale;
- adottare sistemi di vendita che arrechino disordine nelle aree mercatali;
- il volantaggio e promozioni di prodotti nell'area mercatale;
- pubblicità da parte di soggetti privati fatta eccezione di quelle che saranno consentite previa autorizzazione comunale;
- sollecitare offerte o curare raccolte di denaro e sottoscrizioni, all'interno del mercato, senza preventiva autorizzazione.

## **ART. 22 RILEVAZIONE DEI MERCATI, DEI POSTEGGI ISOLATI ESISTENTI E DELLE FIERE**

### **MERCATI GIORNALIERI**

- Mercato al coperto di Viale XI Febbraio -specializzato- settore ittico -dal martedì al sabato: posteggi n. 4.
- Mercato Piazzetta San Domenico- prodotti ortofrutticoli – dal lunedì al sabato: posteggi n.3 più produttori agricoli.
- Mercatino al coperto di Via Galvani: settore alimentare dal lunedì al sabato: posteggi n.2.

## **MERCATI MENSILI**

- Mercato mensile di Piazzale Carducci: 3° domenica di ogni mese, settore misto: posteggi n. 207.
- Mercato mensile dell'Antiquariato: 3 domenica del mese: settore specializzato: posteggi n. 100.

## **MERCATI SETTIMANALI**

- Mercato cittadino San Decenzio: ogni martedì, settore merceologico misto: posteggi n. 277 non alimentari e n. 41 alimentari area riservata.
- Mercato rionale di Villa Fastiggi: ogni mercoledì, settore misto: posteggi n. 20.
- Mercato settimanale di Villa Ceccolini: ogni lunedì, settore merceologico misto: posteggi n. 9.
- Mercato rionale di Borgo Santa Maria: ogni venerdì, settore merceologico misto: posteggi n.17.

## **POSTEGGI ISOLATI STAGIONALI**

- Parcheggio campo di Marte settore alimentare da aprile a ottobre.
- Viale Varsavia settore alimentare da aprile a ottobre.

## **POSTEGGI ANNUALI ISOLATI**

- Chiusa di Ginestreto settore alimentare (trasferimento del posteggio preesistente in Strada della Romagna).

## **POSTEGGI ISOLATI PER ALCUNI GIORNI DELLA SETTIMANA CON ORARIO SPECIFICO.**

- Santa Maria dell'Arzilla: sabato mattina, settore non alimentare: 1 posteggio.
- Santa Maria dell'Arzilla: domenica e giornate festive mattina, settore alimentare: 1 posteggio.
- Via Giolitti: martedì, mercoledì mattina e il venerdì pomeriggio, settore alimentare: 1 posteggio.
- Via Guerrini: martedì mercoledì e venerdì pomeriggio, settore alimentare: 1 posteggio.
- Via Ponchielli: sabato mattina e pomeriggi prefestivi, settore alimentare: 1 posteggio.
- Villa Fastiggi: sabato pomeriggio, settore alimentare: 1 posteggio.

## **POSTEGGI CHIOSCHI AREA CIMITERO**

- Cimitero Centrale: vendita fiori: 3 posteggi.

## **CHIOSCHI PIAZZALE MATTEOTTI**

- Settore alimentare: n.1 posteggio.
- Settore non alimentare: n.1 posteggio.

## **FIERE ANNUALI: FIERA DI SAN NICOLA 10/11/12 SETTEMBRE.**

- Numero posteggi settore misto n. 550.

## **CAPITOLO V° - DISCIPLINA GENERALE DELLE FIERE**

### **ART. 23 CLASSIFICAZIONE DELLE FIERE E DELLE MANIFESTAZIONI**



## **COMMERCIALI A CARATTERE STRAORDINARIO E FIERA PROMOZIONALE**

1. La Fiera è la manifestazione commerciale caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private, delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasioni di particolari ricorrenze, eventi o festività. In genere sono classificate sulla base delle definizioni di cui all'art.33 della L.R. n. 27/2009, comma 1 dalle lettera p) fiera specializzata, q) mercato o fiera dell'equo solidale, r) manifestazioni commerciali, s) fiera promozionale.
2. L'istituzione di nuove fiere deve essere deliberata dal Consiglio Comunale e disciplinata ai sensi della L.R. n. 27/2009 e dal presente regolamento.

### **ART.24 FIERA ESISTENTE DI SAN NICOLA**

Nel territorio comunale si svolge la tradizionale fiera di San Nicola nei giorni 10/11/12 settembre di ogni anno.

Per il numero dei posteggi, i settori merceologici, le aree di svolgimento della fiera si rimanda all'art. 22 del presente regolamento.

Le modifiche alle aree destinate alle fiere sono approvate con atto dell'Amministrazione Comunale come definito nel presente regolamento e nella L.R. n. 27/2009, sentite le Associazioni di categoria e dei consumatori maggiormente rappresentativi a livello provinciale. La variazione delle date di svolgimento in caso di comprovati motivi viene stabilita con atto deliberativo.

Nella Fiera di San Nicola l'80% dei posteggi sono stati assegnati, come previsto dalla norma, con concessione decennale mentre il rimanente 20% viene assegnato annualmente ai sensi della normativa vigente. La domanda per la partecipazione alla Fiera, per i posteggi non decennali, deve essere redatto su apposito modello regionale e presentato almeno 60 giorni prima dell'inizio della fiera. La graduatoria verrà redatta ai sensi dell'art. 39 della L.R n. 27/2009 e successive modifiche e da successivo regolamento di attuazione.

Gli orari, di accesso ai posteggi, di vendita e di sgombero dell'area sono disciplinati con apposita ordinanza annualmente. Nella stessa ordinanza sono, altresì, disciplinati gli orari della rilevazione dei posteggi e dell'assegnazione di posteggi liberi alla spunta.

L'uso di tale aree per la vendita è riservato ai titolari di apposita autorizzazioni prevista dalle vigente normativa regionale e previste dal presente regolamento.

Il Comune si può avvalere per l'organizzazione e la gestione delle fiere di apposita società.

### **ART.25 ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' SU POSTEGGIO NELLE FIERE**

E' fatto obbligo agli operatori delle fiere di rispettare le seguenti regole:

- Il concessionario del posteggio decennale o il titolare del posteggio assegnato in graduatoria per poter partecipare alla Fiera deve versare gli oneri dovuti entro e non oltre il 25 agosto; in caso contrario il posteggio verrà assegnato alla spunta. Il ritardo pagamento, effettuato comunque prima della manifestazione, comporta la sanzione prevista dal presente regolamento.
- Gli operatori su area pubblica devono mantenere i loro banchi in buona e decorosa efficienza con le merci ben ordinate e convenientemente esposte, non ingombrare con ceste, sacchi od altro il corridoio e gli spazi tra banco e banco; tra ciascun banco dovrà essere mantenuto uno spazio divisorio di almeno 50 cm..
- Il mezzo deve occupare insieme al banco di vendita l'area di posteggio assegnata e non può essere parcheggiato nelle immediate vicinanze.
- Non è consentito tenere intorno al banco di vendita scatole, casse od altri ingombri.
- Il concessionario non può effettuare occupazioni di suolo pubblico eccedenti le misure stabilite nell'autorizzazione.
- Ogni operatore deve tenere esposto il cartellino consegnatogli dal Comune o dalla società delegata alla gestione, con nome, cognome, numero di posteggio, dimensioni, numero della autorizzazione.
- E' fatto divieto di impegnare con i banchi o con ceste e sacchi spazi riservati ad uscite di sicurezza o ad accessi ad abitazioni, nonché gli spazi necessari per garantire il transito di mezzi diretti verso gli esercizi commerciali in sede fissa e dei mezzi di soccorso.
- Nessun operatore non essere titolare o possessore di più di tre posteggi ai sensi dell'art. 38 della L.R. n. 27/2009.
- Il posteggio deve essere gestito dall'intestatario dell'autorizzazione; è consentita la delega secondo le regole previste all'art. 38 comma 10 della Legge Regionale n. 27/2009 così come modificata dalle L.R. n. 19/2002.
- In caso di subingresso, in attesa del rilascio della relativa autorizzazione l'operatore deve tenere presso il posteggio la comunicazione presentata al Comune.
- L'allestimento del posteggio deve rispettare l'ordinanza che disciplina gli orari delle fiere.
- L'assegnatario o suo delegato non può lasciare libero il posteggio durante l'orario di vendita, se non in caso di gravi intemperie o di comprovata necessità.
- Al termine della fiera, l'operatore deve lasciare il posteggio pulito e depositare i rifiuti prodotti in appositi contenitori esistenti nell'area mercatale o dotarsi di sacchetti.
- È fatto obbligo di osservare le norme previste dal codice della strada e dei regolamenti comunali che disciplinano la materia.
- È vietata nell'area fiera la circolazione di veicoli, cicli e motocicli, fatta eccezione di per quelli autorizzati e di soccorso, ai quali dovrà essere consentito il transito, ed è vietata la sosta nei tratti liberi (corsie).
- È vietato all'intero della Fiera sollecitare offerte o curare raccolte o

- sottoscrizioni senza preventiva autorizzazione.
- Forme pubblicitarie saranno consentite solo previa autorizzazione comunale.
  - E' vietato compiere atti che possano disturbare la disciplina o l'ordine delle attività di vendita.
  - La merce non può essere appesa oltre la linea del posteggio; l'ingombro delle tende deve essere tale da non ostacolare il passaggio dei mezzi di soccorso e dei veicoli dei concessionari di posteggio.
  - E' vietato ogni tipo di occupazione sui marciapiedi, ad eccezione delle occupazioni autorizzate, per la Fiera di San Nicola, nelle seguenti Vie: V.le Marconi e V.le della Repubblica a condizione che rimangano liberi mt. 2,00 di spazio per i pedoni.

## **ART.26 AUTORIZZAZIONE, SUBENTRO, REINTESTAZIONE, REVOCA E MIGLIORAMENTO**

1. Il subentro in gestione o proprietà dell'azienda o del ramo d'azienda, per atto tra vivi o per a causa di morte, comporta il trasferimento dell'Autorizzazione a chi subentra, purché il subentrante sia in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla norme in vigore deve avvenire nelle forme di atto pubblico.
2. Il subentrante comunica con SCIA al Comune e alla CCIAA il subentro (solo in caso di inizio di nuova attività), almeno 30 giorni prima dell'inizio della Fiera. In caso di affitto d'azienda, il proprietario dell'azienda deve reintestarsi l'autorizzazione e concessione di posteggio nella fiera.
3. Il Comune sospende l'attività di commercio su aree pubbliche su posteggio nella fiera nel caso in cui l'operatore non provveda al pagamento degli oneri relativi all'occupazione del suolo pubblico, del canone di concessione o dei diritti fiera.
4. L'autorizzazione viene revocata anche nel caso di perdita dei requisiti morali e professionali ove richiesti.
5. Le assenze dei titolari di posteggio in fiera per malattia o per gravidanza o legata ai casi di cui alla Legge n. 104/1992 non vengono considerati ai fini del computo delle assenze in fiera.
6. Non sono computate le assenze dovute a maltempo quando le condizioni metereologiche vengono attestate dal personale addetto.
7. L'autorizzazione al commercio su aree pubbliche su posteggio in fiera può essere revocata per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il comune. Il Comune, qualora la concessione non sia scaduta provvede, ove sia possibile, ad una nuova localizzazione.
8. I posteggi decennali nella fiera resisi liberi per rinuncia o revoca possono essere assegnati per miglioramento agli operatori già titolari di posteggio tramite bando ai sensi dell'art. 17 del regolamento DGR. n. 1043/2015 in attuazione della L.R. n. 27/2009.

## **ART.27 REGISTRO DELLE PRESENZE E ASSEGNAZIONE POSTEGGI LIBERI**

Le presenze effettive sono attestate dal funzionario comunale o altro incaricato sulla base di documenti comprovanti l'effettiva partecipazione alla manifestazione.

L'assegnazione dei posteggi non occupati all'apertura della fiera è effettuata alle ore 09,00 procedendo, in primo luogo ad esaurire la graduatoria degli operatori presenti.

Verrà redatta una graduatoria per ogni tipologia di autorizzazione ammesse alla fiera quali ad esempio: autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche, produttori agricoli, artigiani, certificazioni attestanti la creazione di opere del proprio ingegno. Ultimata ogni specifica graduatoria si procederà all'assegnazione dei posteggi eventualmente liberi, agli operatori che non hanno inoltrato la domanda ma presenti nella giornata di fiera secondo i seguenti criteri: a) maggior numero di presenze nella fiera; b) anzianità di inizio attività commerciale su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese.

Per gli artigiani si terrà conto dell'anzianità risultante dal registro delle imprese artigiane.

Per i mestieranti si terrà conto dell'anzianità del certificato rilasciato dal proprio comune di residenza.

I posteggi liberi dovranno essere assegnati per spunta a seconda della specifica graduatoria.

## **CAPITOLO VI° - MERCATO DELL'USATO, DELL'ANTIQUARIATO E DEL COLLEZIONISMO**

### **ART.28 DISCIPLINA DEL MERCATO DELL'ANTIQUARIATO**

1. Si definisce mercato dell'usato, dell'antiquariato e del collezionismo non avente valore storico artistico ai sensi dell'art. 33, comma 1 lett. h) della L.R. n. 27/2009 e dell'art. 27 del regolamento regionale n. 8/2015 e successive modifiche, il mercato che ha lo scopo di promuovere l'esposizione e la vendita di oggetti di antiquariato, di modernariato, mobili antichi, cose vecchie anche usate, oggetti da collezione, libri, stampe usate e antiche, quadri, cornici, tappeti e prodotti tessili per la casa, biancheria abbigliamento d'epoca, monete e oggetti filatelici in abbinamento o meno a oggetti di artigianato artistico e comunque tutti i prodotti che per anno di produzione e qualità sono compatibili con le caratteristiche della manifestazione, così come definita dal regolamento della stessa .

2. E' ammessa in particolare l'esposizione e la vendita di:

a) oggetti di antiquariato, ai sensi del D.gs. n. 42/2004;

- b) cose usate e antiche ai sensi dell'art. 126 del R.D. 773/1931 e l'operatore deve darne notizia al pubblico mediante esposizione in modo ben visibile di un cartello contenente la dicitura "vendita di cose usate";
- c) articoli di modernariato e collezionismo, nel rispetto dell'art.126 del R.D. n. 773/1931 e l'operatore deve darne notizia al pubblico mediante esposizione in modo ben visibile di un cartello contenente la dicitura "vendita di cose usate";
- d) prodotti dell'artigianato artistico e tradizionale locale e nazionale eseguiti da artigiani direttamente nelle fasi di lavorazione che si avvalgono in maniera limitata di elaborati industriali e di serie;
3. E' vietata l'esposizione e la vendita di articoli nuovi o contraffatti anche se riproducenti oggetti antichi, armi, esplosivi, di generi alimentari e di abbigliamento.
4. Per la vendita della merceologia sopra descritta l'operatore deve essere in possesso dell'autorizzazione del commercio su aree pubbliche.

### **ART.29 NUOVE ISTITUZIONI DI MERCATO DELL'USATO, DELL'ANTIQUARIATO, DEL COLLEZIONISMO E MERCATINI DEGLI HOBBISTI**

Per l'istituzione di un nuovo mercato o fiera dell'usato, dell'antiquariato e del collezionismo deve essere predisposto apposito atto del Comune indicando la tipologia del mercato e dello specifico settore merceologico (libri, mobili o misto), l'area, il periodo, il numero dei posteggi, la suddivisione dei posteggi per le varie tipologie di merce.

### **ART.30 ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI**

1. I posteggi vengono assegnati in osservanza delle disposizioni della L.R. n. 27/2009 e successive modifiche e regolamento regionale alle seguenti categorie di operatori: a) titolare di commercio su aree pubbliche; b) artigiani produttori di oggetti riguardanti la specificità del mercato o restauratori in possesso dell'iscrizioni all'albo; c) artisti che espongono le opere del proprio ingegno; d) hobbisti; e) merce di scambio;
2. Nella delibera di istituzione di mercati dell'antiquariato, dell'usato, del collezionismo e delle fiera specializzate, promozionali e simili, previste dalla Legge Regionale n. 27/2009, devono essere previsti posteggi da assegnare a settori merceologici specifici ed anche le tipologie di categorie ammesse di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Le domande di concessione del posteggio sono annuali e debbono essere presentate al Comune entro il 30 novembre di ogni anno e valgono per l'anno successivo.

### **ART.31 RILEVAZIONE E DISCIPLINA MERCATI ANTIQUARIATO ESISTENTI**

Il Mercato dell'Antiquariato si svolge la 3° domenica del mese in centro storico come indicato all'art. 22 del presente regolamento.

Le domande per la partecipazione devono essere presentate entro il 30 novembre di ogni anno e valgono per l'anno successivo, le modalità di presentazione delle stesse verranno comunicate dall'Amministrazione comunale.

Il 60 % dei posteggi va assegnato ai titolari di autorizzazione del commercio su aree pubbliche, il restante 40% agli hobbisti in possesso del tesserino rilasciato ai sensi della normativa regionale. Nel caso per ciascuna categoria non ci fossero domande sufficienti si valutano le domande della categoria successiva nell'ordine su esposto.

Si tiene conto per la graduatoria della presenze acquisite, specificando che a pari punteggio sarà privilegiato il settore merceologico mancante o quello presente in percentuale minore.

## **CAPITOLO VII° - MERCATI TEMPORANEI**

### **ART.32 ISTITUZIONE DEI MERCATI TEMPORANEI**

1. Il Comune sentito le Associazioni di categoria più rappresentative a livello regionale e le associazioni dei consumatori iscritte al registro regionale di cui all'art. 4 della L.R. n. 14 /2009 (norme in materia di tutela dei consumatori e degli utenti), può istituire con apposita deliberazione di giunta i mercatini temporanei in occasione di particolari eventi o manifestazioni finalizzate alla promozione del territorio e dei centri storici, nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione culturali e sportive o finalizzate alla promozione di particolari tipologie merceologiche, specificando:

- a) la tipologia del mercatino e le categorie degli operatori ammessi a parteciparvi;
- b) l'ampiezza complessiva;
- c) la durata;
- d) la localizzazione e l'articolazione, compresa l'eventuale suddivisione in zone distinte riservate al settore alimentare;
- e) il numero dei posteggi con relativa identificazione e superficie;
- f) i posteggi eventualmente riservati;
- g) le modalità di accesso degli operatori e la sistemazione delle attrezzature di vendita;
- h) la regolazione della circolazione pedonale e veicolare;
- i) l'orario di apertura e chiusura.

2. Il Comune in fase di istituzione individua le categorie di soggetti che possono essere ammessi, scegliendo tra:

- a) titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche;
- b) hobbisti, collezionisti e scambisti;

- c) artigiani produttori di oggetti riguardanti la specificità del mercato o restauratori, in possesso di iscrizione all'albo;
- d) artisti che espongono per la vendita le proprie opere;
- e) esercenti il commercio equo e solidale, iscritti nel registro di cui alla L.R. n. 8/2008;
- f) produttori agricoli;
- g) altre categorie particolari tra quelle indicate nel Regolamento Regionale n. 8/2015.

Il Comune individua l'area e i posteggi nel rispetto delle normative vigenti in materia igienico-sanitaria, di viabilità, traffico e acustica. A tal fine l'U.O. Attività Economiche provvede a richiedere, ove necessario, i pareri ai Servizi di competenza. Dai pareri, se favorevoli, viene determinato il numero e l'esatta collocazione dei posteggi temporaneamente concedibili e le eventuali prescrizioni ritenute necessarie.

Il Comune, a seguito dell'istituzione dei posteggi temporanei, rilascia concessioni o autorizzazioni temporanee. I provvedimenti sono validi soltanto per il giorno indicato e nei limiti dei posteggi appositamente previsti.

Il Comune, nella delibera che istituisce il mercatino temporaneo si riserva di poter imporre un diritto/tariffa di partecipazione.

### **ART.33 ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI TEMPORANEI**

Il Comune a seguito della istituzione di mercatini/posteggi temporanei, pubblica apposito avviso All'albo Pretorio.

Di norma il Comune, al fine di programmare per tempo la partecipazione degli operatori, stabilisce che le domande di concessione di posteggio debbano essere presentate entro il 30 novembre di ogni anno, a valere per tutte le manifestazioni dell'anno successivo.

La graduatoria sarà effettuata entro il 31 dicembre di ogni anno.

L'Amministrazione può comunque sempre decidere di emanare apposito avviso per ogni mercatino, stabilendo la data entro la quale andranno presentate le domande. In tal caso la graduatoria vale solo per il relativo mercatino.

Nella domanda l'interessato deve dichiarare, pena l'esclusione:

- a) i dati anagrafici ed il codice fiscale e, nel caso di società, la ragione sociale e recapito telefonico, l'indirizzo di PEC ove inviare le comunicazioni;
- b) il possesso dei requisiti morali e professionali qualora richiesti;
- c) i settori merceologici e l'esatta indicazione della merce trattata corredata da eventuali fotografie;
- d) il possesso di autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche o certificato di produttore agricolo, o iscrizione all'albo imprese artigiane, o tesserino da hobbista o dichiarazione delle opere del proprio ingegno corredata da descrizione (nel pubblico avviso è indicato quale tipologia di autorizzazioni o altro presentare);

Alla domanda deve inoltre essere indicato:

- copia della carta di identità valida;
- copia del permesso di soggiorno valido;

Con la delibera istitutiva del mercato il Comune può individuare ulteriori dichiarazioni o allegati da produrre in fase di presentazione dell'istanza.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande il Comune provvede alla stesura della/e graduatorie relative alle diverse categorie (es. operatori in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche secondo i settori merceologici richiesti nell'avviso, artigiani, hobbisti, opere del proprio ingegno, produttori agricoli).

Nel caso in cui il mercatino temporaneo (qualsiasi sia la tipologia del mercatino) non sia alla prima edizione, i criteri da utilizzare sono i seguenti:

- maggior numero di presenze nelle passate edizioni dello stesso mercatino;
- tipologia della merce non presente nel mercatino;
- sorteggio.

Nel caso di prima edizione:

- non avere altri posteggi nei mercatini della città;
- anzianità di rilascio del titolo autorizzatorio.

I posteggi liberi verranno assegnati seguendo la graduatoria formulata.

La concessione dei posteggi avviene previo accertamento dei requisiti richiesti per la tipologia di operatore ammessa a partecipare ed in base alla merceologia trattata. Le istanze presentate da coloro che risultano non avere pagato la TOSAP o l'eventuale diritto di partecipazione ad edizioni precedenti o ad altri mercatini temporanei, vengono rigettate.

### **ART.34 AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI MERCATINI**

Il Comune può affidare a terzi l'organizzazione e la gestione dei mercatini temporanei e le relative attività collaterali, stipulando apposita convenzione/contratto, contenente la disciplina dei rapporti tra il Comune e il soggetto gestore.

Spettano comunque al Comune:

- a) lo svolgimento dei procedimenti di autorizzazione di concessione ed il rilascio dei relativi provvedimenti;
- b) l'attività di vigilanza e controllo.

## **CAPITOLO VIII° - DISPOSIZIONI FINALI**

### **ART.35 DELEGA ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

L'operatore commerciale su aree pubbliche può farsi sostituire nell'esercizio dell'attività da altro soggetto, nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dall'art.38 comma 10 della L.R. n. 27/2009.



## **ART.36 SANZIONI**

Fatta salva l'applicazione delle specifiche fattispecie sanzionatorie previste dalla legislazione vigente in caso di violazione delle norme di cui al presente provvedimento si applicano le sanzioni previste dall'art.45 della L.R. n. 27/2009.

Chiunque commetta una violazione al presente regolamento che non siano già sanzionata dalla legge, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7 bis del D.lgs. n. 267/2000(somma prevista da € 25,00 a € 500,00 nel massimo).

Devono ritenersi abrogate tutte le disposizioni comunali incompatibili con il presente provvedimento.